

SEAC RISPONDE

QUESITO

061

SETTORE

Imposte dirette

Distribuzione riserva da rivalutazione e riserva da condono

Una srl a giugno 2020 ha deliberato la distribuzione ai soci di una riserva da rivalutazione degli immobili ex DL n. 185/2008 non affrancata e di una riserva da condono ex Legge n. 289/2002. Qual è l'effetto fiscale di tale distribuzione in capo alla società ed ai soci?

La riserva da condono ex Legge n. 289/2002 rappresenta una riserva di utili, con tassazione in capo ai soci quale reddito di capitale ai sensi dell'art. 47, TUIR.

Considerato che la stessa è formata con utili ante 2007, in capo ai soci titolari di una partecipazione qualificata quanto percepito concorre alla formazione del reddito nella misura del 40% mentre i soci titolari di una partecipazione non qualificata sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Relativamente alla riserva di rivalutazione ex DL n. 185/2008 non affrancata (non è stata pagata l'imposta sostitutiva del 10%), quanto distribuito ai soci, aumentato dall'imposta sostitutiva versata ai fini della rivalutazione del bene corrispondente all'ammontare distribuito, concorre a formare il reddito imponibile della società (da assoggettare ad IRES tramite una variazione in aumento nel mod. REDDITI da cui è scomputabile l'imposta sostitutiva liquidata al momento della rivalutazione).

Nei confronti dei soci l'ammontare percepito costituisce reddito di capitale.

Ai fini della relativa tassazione l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 8.8.2019, n. 332 ad uno specifico interpello, ha precisato che la riserva in sospensione d'imposta deve considerarsi formata con utili prodotti nel periodo d'imposta in cui si verifica la distribuzione.

Poichè nel caso di specie detta riserva è distribuita nel 2020, è considerata formata in tale annualità e, pertanto, quanto corrisposto ai soci va assoggettato alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

QUESITO

062

SETTORE

Imposte dirette

Ex collaboratore familiare e adozione regime forfetario start-up

Un soggetto presenta la seguente situazione:

- collaboratore familiare fino al 2015 (impresa edile);
- dipendente dal 2016 al 2019 (settore diverso dall'attività edilizia).

Ora vorrebbe iniziare l'attività in proprio adottando il regime forfetario. Può beneficiare dell'aliquota ridotta del 5% prevista per le imprese start-up?

Premesso che il regime forfetario, ai sensi dell'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), non può essere adottato dai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati per importo superiore a € 30.000 (la verifica del predetto limite è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato), l'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% è applicabile a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti un'attività artistica / professionale / d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo.

Nel caso di specie il soggetto:

- ha esercitato l'attività edile in qualità di collaboratore familiare fino al 2015 (oltre 3 anni rispetto all'inizio dell'attività in proprio);
- la (nuova) attività non costituisce mera prosecuzione di quella esercitata quale lavoratore dipendente.

Il soggetto può, quindi, adottare nel 2020 il regime forfetario beneficiando dell'aliquota ridotta del 5% per l'anno di inizio e per i 4 successivi.

QUESITO

063

SETTORE

IRAP

Snc cessata ed esonero versamento saldo IRAP 2019

Una snc ha cessato l'attività nel mese di novembre 2019 con la chiusura della partita IVA. Per la dichiarazione dei redditi / IRAP deve utilizzare il mod. REDDITI / IRAP 2019.

Non avendo versato il saldo IRAP 2019 per effetto dell'agevolazione prevista dal "Decreto Rilancio" è tenuta alla compilazione del rigo IS201 relativo agli aiuti di Stato con le modalità specificate dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E, ancorché il modello sia riferito al 2018?

Come desumibile dalle istruzioni relative al mod. IRAP 2020 *"i contribuenti per i quali il periodo d'imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2019 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l'anno precedente"*. Quindi si conferma che la società in esame deve compilare ed inviare il mod. IRAP 2019.

Preme evidenziare che l'agevolazione prevista dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" non interessa(va) la società in esame. Infatti, l'art. 24 del citato Decreto recita espressamente che *"non è dovuto il versamento del saldo dell'IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019"*.

Di conseguenza in caso di periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31.12.2019, come nel caso di specie, il versamento del saldo è dovuto. Il mancato versamento nei termini può essere "regolarizzato" entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8%, avvalendosi della "moratoria" introdotta dal DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" al sussistere delle condizioni previste.

■

RIPRODUZIONE VIETATA